



03 FEB. 2015



**VERBALE DI ASSEMBLEA
AGGIORNAMENTO STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ARTEMISIA una voce per l'anoressia”**

Il giorno ventotto del mese di gennaio dell'anno duemilasedici, alle ore 20 presso la sede sociale in Barano d'Ischia (NA) alla Via Vincenzo Di meglio n. 159, si sono riuniti i soci dell'associazione “Artemisia una voce per l'anoressia”, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- a) modifica veste sociale e approvazione Statuto aggiornato.

Nel luogo e allora indicata sono presenti i signori soci costituenti la maggioranza qualificata degli aventi diritto. Assume la presidenza il signor Paolo Massa e funge da segretario la signora Ida Assante, d'accordo tutti i presenti.

Il Presidente prende la parola ed illustra ai presenti il contenuto della comunicazione pervenuta dalla Direzione Regionale delle Entrate della Campania. Posto che quest'ultima, ha denegato l'iscrizione all'Albo regionale delle ONLUS per una serie di motivazioni, di cui alcune condivisibili, ed al fine di non rallentare la fase propulsiva di inizio delle attività sociali, fermi gli scopi associativi enunciati in fase di costituzione, il presidente propone di mutare la veste sociale in “associazione di promozione sociale” in quanto più aderente e consona agli scopi associativi.

Dopo esauriente discussione, convenendo con quanto illustrato dal presidente, i presenti, all'unanimità

DELIBERANO

- a) di mantenere lo status civilistico di associazione senza fini di lucro;
- b) di mutare la veste sociale in associazione di “promozione sociale” così come definita dalla legge 383/2000 e succ. mod. e integr. Come recepita dalle legislazioni regionali;

- c) di modificare la denominazione sociale in: Associazione di promozione sociale “ARTEMISIA una voce per l'anoressia”;
- d) di adottare il seguente

STATUTO

Art.1

Costituzione



1. E' costituita con sede in Barano d'Ischia (NA), Via Vincenzo Di Meglio n. 159 l'associazione di promozione sociale denominata “ARTEMISIA una voce per l'anoressia”, di seguito definita associazione. Nelle sue comunicazioni interne ed esterne l'associazione potrà adottare unitamente al nome l'acronimo a.p.s. o aps.

2. L'associazione:

- non persegue fini di lucro;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri sodalizi del “terzo settore” come per legge;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione a fini di pubblica utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Scopo e Attività

1. L'associazione ha per scopo la divulgazione e la sensibilizzazione in ambito sociale e socio-sanitario riguardo alle buone pratiche necessarie al mantenimento e/o al recupero della integrità fisica e psichica dell'essere umano, con particolare riferimento a persone portatrici di disturbi e/o patologie, palesi e/o latenti, inerenti la DCA (disturbi del comportamento alimentare) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'anoressia, la bulimia, l'obesità, la BED (binge eating disorder), nonché ai nuovi malesseri psichici e psichiatrici derivanti da disturbi dell'umore, ansia, depressione, "mal di vivere" ed in generale ai malesseri relazionali.

A tale scopo intende:

- a) promuovere e sostenere attività di informazione e sostegno specifico per i familiari delle persone affette da tali patologie;
- b) promuovere e sostenere in generale la pratica della ricerca scientifica su tali argomenti, organizzare attività di informazione, formazione e ogni attività ritenuta idonea alla divulgazione;
- c) offrire assistenza alle persone coinvolte;
- d) favorire il reintegro nel terreno sociale e lavorativo dei pazienti dopo il percorso di cura.

Intende inoltre:

- organizzare attività didattiche sui temi propri dello scopo sociale, compresa l'attività di l'aggiornamento, anche professionale, dei propri associati e di terzi.
- ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, potrà organizzare e promuovere ogni attività divulgativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incontri, dibattiti, congressi, scuole, seminari, attività editoriali, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati, organizzare, gestire e dirigere qualsiasi tipo di manifestazione diretta anche alla sporadica raccolta di fondi. Al fine di promuovere e finanziare gli scopi sociali potrà organizzare ogni attività ritenuta idonea e consentita dalla legge, e se commerciale, nei limiti e secondo le possibilità dettate dalle norme disciplinanti la materia. Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare e aderire a qualsiasi organismo pubblico e privato, locale, nazionale o internazionale, a federazioni e o raggruppamenti, così come promuoverli, anche al fine di coinvolgersi nella programmazione territoriale delle politiche sociali e sanitarie. Potrà, per il perseguimento dello scopo sociale, gestire in proprietà, locazione, comodato e/o in concessione o in convenzione strutture pubbliche e private.

- L'Associazione potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, singoli o Associazioni, da Enti locali, nazionali e internazionali, nonché promuovere e sviluppare ogni attività ritenuta utile agli scopi sociali.

Art.3

Associati

1. Sono associati tutti coloro i quali, secondo principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti, ne fanno richiesta al consiglio direttivo.

2. Gli associati svolgono attività volontaria non retribuita. Nel caso in cui il consiglio direttivo lo ritenesse opportuno possono svolgere attività retribuita secondo le norme vigenti in materia di lavoro.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera di ammissione del consiglio direttivo.

4. Tutti gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal consiglio direttivo;
- atti contrari allo statuto, al regolamento o allo scopo sociale.

Art.4

Diritti e obblighi dei associati

1. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal consiglio direttivo.



Art.5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti, ove nominato e necessario.

Art.6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso presso la sede sociale, le eventuali succursali, sul sito web ufficiale dell'associazione. Inoltre, la convocazione sarà trasmessa agli associati tramite posta elettronica a tutti gli associati che ne sono in possesso e che l'avranno preventivamente comunicata in sede di adesione o successivamente. Sarà cura del singolo associato fornire l'indirizzo di posta elettronica aggiornato all'associazione e di comunicarne eventuali variazioni. L'assemblea può tenersi ovunque e può consentire avvenire anche in tutto o in parte mediante collegamenti telematici online, a distanza, purchè, in quest'ultimo caso, sia garantita l'iterazione tra partecipanti, il libero scambio e le modalità di voto.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In



seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun associato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- costituire, se necessario, ed eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- deliberare l'eventuale scioglimento.

Art. 7

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri scelti tra gli associati. Esso può avvalersi di consulenze esterne temporanee o continuative erogate da esperti;

2. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta via mail. In caso di presenza unanime di tutti i membri effettivi non necessita convocazione formale.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro sette giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

4. Il consiglio direttivo è valido se presente la maggioranza dei suoi componenti, così come le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

5. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- assumere il personale;

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione scritta e firmata degli associati,
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.

Art.11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Napoli il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:



- quote associative e contributi dei degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- donazioni online raccolte mediante attività di sensibilizzazione;
- sporadiche raccolte di fondi;
- introiti derivanti da manifestazioni, eventi e convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- introiti di eventuali attività commerciali complementari e funzionali allo scopo sociale.

2. I fondi, di regola, sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo, tranne la piccola cassa necessaria al normale funzionamento associativo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.

Art.14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'atto costitutivo e successivamente dal consiglio direttivo. Essa è annuale; non è trasmissibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15

Rendiconto

1. Il rendiconto annuale è redatto dal consiglio direttivo ed è sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché i saldi di tutte le entrate e le uscite.

3. L'anno sociale coincide con l'anno solare. Il primo anno sociale si chiude al 31 dicembre 2016.



4. L'associazione adotta come modello contabile il rendiconto. Ovemai la natura e la quantità delle entrate dovesse superare i limiti imposti dalle norme vigenti, s'impegna, fin d'ora, ad adottare come modello contabile il bilancio.

Art.16

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei associati.

Art.17

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea secondo le norme indicate all'art. 16 inerenti le modifiche dello Statuto. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni del "terzo settore" e in ogni caso per finalità di utilità sociale.

Art. 18

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia."

Ciò detto e non essendovi altro da deliberare la presente seduta è tolta alle ore 21,15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

